



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli  
Prot. n. R.U. 85202/U

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1 comma 488, concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, lettera c) concernente la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirata ai meccanismi di gioco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

Visto il decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 24, comma 39, lettera c) che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) la possibilità di introdurre ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizioni distinte da quelli attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

Visto il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a

distanza;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190, e in particolare l'articolo 1, comma 653, che ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l.;

Vista la determina del 26 gennaio 2018 n. R.U. 11560/U con la quale è stato disciplinato il gioco numerico a quota fissa "MillionDay" ed è stata stabilita la data del 7 febbraio 2018 per l'avvio della raccolta del suddetto gioco presso le ricevitorie;

Vista la rilevazione fornita dalla Società Lottoitalia s.r.l., relativa all'andamento delle giocate nel primo periodo di sperimentazione del gioco che ha evidenziato significative anomalie nella concentrazioni di giocate con conseguenti effetti sulla variabilità delle vincite, nonché il comportamento di gioco relativo allo sviluppo di combinazioni di giocate che determina la necessità di emissione di una pluralità di scontrini di gioco con conseguente rallentamento dell'attività di raccolta;

Considerato che, anche al fine di garantire un livello di restituzione delle vincite in linea con il livello teorico previsto nel medio periodo, occorre limitare la possibilità di concentrazione delle giocate con la medesima combinazione e che, al fine di assicurare l'efficiente gestione della raccolta, è opportuno consentire la possibilità di emissione di un unico scontrino di gioco nel caso di più combinazioni di giocate;

Considerati i tempi tecnici necessari per l'implementazione dei software e dei protocolli di comunicazione per l'introduzione di giocate plurime e sistemiche, come rappresentati dalla società Lottoitalia s.r.l. con nota del 8 maggio 2018.

## DETERMINA

### **Articolo 1**

*(Modifiche alla regolamentazione del gioco numerico a quota fissa denominato "MillionDay")*

1. Alla determinazione direttoriale 26 gennaio 2018, n. 11560/R.U., sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La giocata si effettua pronosticando 5 numeri, da confrontare con i 5 numeri estratti. E' consentito effettuare giocate plurime contenenti fino a 10 giocate. E' consentita la giocata sistemistica, cioè la modalità che sviluppa una pluralità di giocate, nel limite massimo di 126 giocate, generate da una serie di numeri pronosticati fino ad un massimo di 9.";

- b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola "giocata" sono inserite le seguenti parole: "singola, plurima o sistemistica"; alla lettera e) le parole "della giocata" sono sostituite dalle parole "delle giocate";
- c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: "**Articolo 4 bis** (*limite di accettazione delle giocate*) 1. Possono essere accettate per ogni concorso, a livello nazionale, fino ad un massimo di 200 giocate con identici numeri pronosticati";
- d) all'articolo 5, comma 1, dopo la parola "20" sono aggiunte le seguenti parole: "per le giocate singole e fino a un massimo di 5 per le giocate plurime e sistemistiche.";
- e) all'articolo 6, comma 1, dopo la parola "MillionDay" sono inserite le seguenti: "per ogni giocata";
- f) all'articolo 6, comma 3, la parola "scontrino" è sostituita dalla seguente: "giocata".

## **Articolo 2**

*(Decorrenza dell'applicazione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 lettera c) della presente determinazione si applicano a decorrere dal 30 maggio 2018.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 lettere a), b), d), e), f) della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento del Direttore gestione tributi e monopolio giochi.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it) – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma 24 maggio 2018

Giovanni Kessler

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*